ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVI
n. 4

RELAZIONE

SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(Secondo semestre 2019)

*(Articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

Presentata dal Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

(BESSEGHINI)

Trasmessa alla Presidenza il 23 dicembre 2019

PAGINA BIANCA

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

RELAZIONE
562/2019/I/IDR

DECIMA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-*BIS*, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"

19 dicembre 2019

ARERA
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente decima Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a: i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

1. QUADRO GENERALE

L'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: D.L. 133/2014), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *"entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico present*[i] *alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

a) *a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;*
b) *a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;*
c) *a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio"*.

A partire dal 2015, l'Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali[1].

Con la presente Relazione si aggiornano le informazioni e i dati illustrati nel mese di giugno 2019, evidenziando i casi in cui permangono criticità e inottemperanze alle disposizioni normative vigenti, che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli alla razionalizzazione degli assetti del settore e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala a beneficio dell'utente idrico.

In particolare, dal monitoraggio delle diverse casistiche locali, si registrano ulteriori positive evoluzioni nei percorsi di superamento delle criticità relative alla costituzione e, talvolta effettiva, operatività degli enti di governo dell'ambito, pur confermando un numero residuo di realtà in cui tale processo non risulta ancora perfezionato. Tra le novità degne di menzione, si registra, altresì, in alcuni contesti regionali, l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi degli artt. 152, commi 2 e 3, a 172, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

[1] Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall'Autorità, si rinvia a:
- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell'assetto locale del settore, illustrata nell'ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR;
- Relazione 22 dicembre 2017, 898/2017/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2018, 368/2018/I/IDR;
- Relazione 20 dicembre 2018, 701/2018/I/IDR;
- Relazione 25 giugno 2019, 277/2019/I/IDR.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Si conferma, tuttavia, la maggior parte delle situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito rilevate in precedenza, pur registrando segnali di progressivo riordino con riferimento ad alcune aree della Sicilia. In generale, dalla mappatura aggiornata al mese di dicembre 2019, le realtà in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege* (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'ente di governo dell'ambito), che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/06, risultano ancora diffuse, seppure in progressiva diminuzione.

Gli approfondimenti compiuti dall'Autorità in ordine alla costituzione degli Enti di governo dell'ambito e all'effettiva operatività degli stessi, hanno messo in luce la permanenza di contesti potenzialmente critici, seppure con elementi di differenziazione, rinvenibili in particolare nel Mezzogiorno. Tali problematiche, collocandosi a monte delle attività regolatorie richieste, hanno generato criticità in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. In particolare, come già sottolineato dall'Autorità, è emerso un fenomeno di c.d. *Water Service Divide*: a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze.

Tali criticità, che contribuiscono insieme ad altri elementi ad incrementare i differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all'acqua tra aree del Paese, assumono, altresì, rilievo anche ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 516 e ss., in materia di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con particolare riferimento agli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, da rivolgere alle realtà svantaggiate del Paese. Ai sensi della medesima legge è stato poi emanato il d.P.C.M. 1 agosto 2019 recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - Sezione acquedotti" e, successivamente, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha disciplinato taluni profili di competenza dell'Autorità, tra cui si segnala, con riferimento ai temi di rilievo in questa sede, la previsione di condizionalità per l'accesso ai finanziamenti. In particolare, si tratta di misure volte a conseguire, in un arco di tempo necessariamente breve, un consolidamento degli assetti istituzionali locali e, laddove necessario, una progressiva *compliance* alla regolazione vigente.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Senza voler anticipare quanto trattato più compiutamente nel prosieguo di codesta Relazione, si forniscono, infine, alcuni elementi di sintesi circa l'evoluzione in corso degli assetti locali del servizio idrico integrato, come rilevati nel secondo semestre 2019:

- definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni);
- consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO giunti a 62 (nel 2015 si contavano 71 ATO);
- evoluzione dei percorsi verso la piena operatività degli enti di governo dell'ambito in quasi tutte le realtà regionali precedentemente segnalate negli anni scorsi, ad eccezione della situazione del Molise in cui il relativo processo di *institutional building* non ha registrato alcun tipo di progresso nel corso dell'intero 2019;
- esigenza di utilizzo dei poteri sostitutivi da parte di alcune Regioni per il conseguimento dell'obiettivo di piena attuazione del servizio idrico integrato secondo la normativa vigente, consolidando i segnali registrati negli ultimi mesi in alcune aree territoriali del Paese;
- esigenza di prosecuzione del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente.

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal D.L. 133/2014 specifica poi che *"le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici"*. Il comma 2-*bis* del medesimo articolo prevede che *"Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)"*[2].

[2] Anche l'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legge n. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che *"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo (...) gli enti di governo degli stessi*

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al secondo semestre 2019, la conferma del numero di ATO, pari a 62. Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale risultano assai eterogenee, non consentendo sull'intero territorio nazionale la configurazione di modelli uniformi[3]. È possibile, tuttavia, rilevare alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d'insieme:

- l'affermazione del modello regionale quale modello prevalente per l'organizzazione territoriale del servizio; nel dettaglio risulta che 12 regioni hanno previsto un ATO unico (**Fig. 1** e **Tav. 1**);
- il mantenimento, da parte delle restanti regioni (**Tav. 2**), dell'organizzazione con pluralità di ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia[4]).

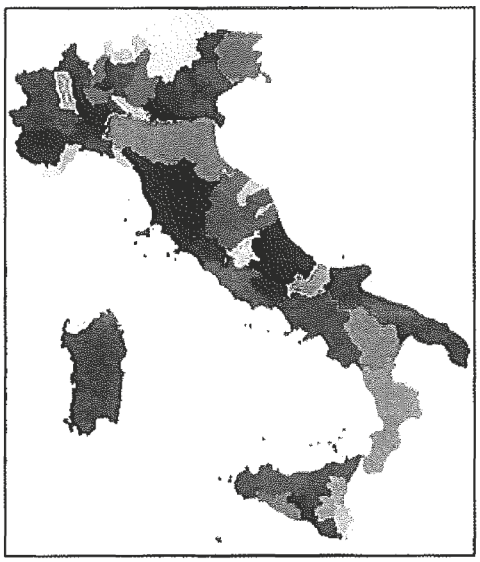
(...)", specificando che "*La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale*".

[3] Risulta, però, opportuno evidenziare che, anche nell'ottica di una semplificazione di tali modelli, si è registrato recentemente - nel corso del 2018 - il definitivo superamento dell'unico caso di organizzazione interregionale rappresentato dall'ex Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene", i cui comuni (anche quelli ricadenti nella Regione Veneto) sono stati inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sul quale l'AUSIR-Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti della Regione Friuli Venezia Giulia esercita le proprie funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

[4] A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità ha evidenziato, anche nelle precedenti Relazioni semestrali, come in Liguria, Marche e Veneto, si sia attuata una ripartizione del territorio regionale consistente in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

FIG. 1 – Geografia degli ATO



TAV. 1 – ATO unici regionali

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquiliano ATO 2 – Marsicano ATO 3 – Peligno Alto Sangro ATO 4 – Pescara ATO 5 – Teramo ATO 6 – Chieti	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	1.326.513	4	305	10.762
Basilicata	ATO unico regionale		L.R. n. 1 /2016	562.869	2	131	9.995
Calabria	ATO unico regionale		L.R. n.18/2017 L.R. n. 34/2010	1.956.687	5	404	15.082
Campania	ATO unico regionale	Ambito distrettuale Napoli Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano Ambito distrettuale Sele Ambito distrettuale Caserta	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	5.746.584	5	550	13.671

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
		Ambito distrettuale Calore Irpino					
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	L.R. n. 23/2011	4.451.000	9	333	22.453
		ATO 2 – Parma					
		ATO 3 – Reggio Emilia					
		ATO 4 – Modena					
		ATO 5 – Bologna					
		ATO 6 – Ferrara					
		ATO 7 – Ravenna					
		ATO 8 – Forlì Cesena					
		ATO 9 – Rimini					
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 1/2017 L.R. n. 5/2016L.R. n. 22/2010	1.301.591	4	225	8.423
		ATO OCC – Occidentale Pordenone					
		ATO ORG – Orientale Goriziano					
		ATO ORT – Orientale Triestino					
Molise	ATO unico regionale		L.R. n. 4/2017	308.493	2	136	4.438
Puglia	ATO unico regionale		L.R. n. 9/2011 e s.m.i.	4.048.241	6	258	19.541
Sardegna	ATO unico regionale		L.R. n.25/2017 L.R. n. 4/2015	1.648.176	5	377	24.100
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	L.R. n.10/2018 L.R. n. 69/2011	3.706.835,	10	276	22.424
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)					
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)					
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)					
		ATO 5 – Toscana Costa					
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)					
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 e 2- Ambito 1 e Ambito 2	L.R. n. 11/2013	896.837	2	92	8.459
		ATI 3 – Ambito 3					
		ATI 4 – Ambito 4					
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	127.329	1	74	3.261

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

TAV. 2 – ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Lazio	ATO 1 – Lazio nord Viterbo	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014	322.551	2	61	3.640
	ATO 2 – Lazio centrale Roma		3.869.376	3	112	5.120
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti		185.921	2	81	2.978
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina		669.161	3	38	2.498
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone		484.047	2	86	2.874
Liguria	ATO GE – Genova	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	854.099	1	67	1.834
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)		220.620	1	43	753
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)		44.187	1	23	732
	ATO Est (La Spezia)		222.377	1	32	881
	ATO IM – Imperia		223.042	2	69	1.215
Lombardia	ATO BG – Bergamo	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	1.108.166	1	242	2.746
	ATO BS – Brescia		1.264.105	1	205	4.778
	ATO CO – Como		584.577	1	150	1.276
	ATO CR – Cremona		360.444	1	113	1.771
	ATO LC – Lecco		339.401	1	88	816
	ATO LO – Lodi		229.333	1	61	782
	ATO MB – Monza e della Brianza		840.129	1	55	405
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano		3.196.825	1	134	1.575
	ATO MN – Mantova		412.610	1	69	2.339
	ATO PV – Pavia		547.926	1	188	2.965
	ATO SO – Sondrio		182.086	1	77	3.196
	ATO VA – Varese		871.886	1	138	1.200
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n. 1692/2013	363.204	1	58	2.564
	ATO 2 – Marche Centro Ancona		403.827	2	43	1.835
	ATO 3 – Marche Centro Macerata		359.227	2	46	2.521
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese		120.151	2	27	653
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo		300.037	2	59	1.813
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	L.R. n. 7/2012 L.R. n. 13/1997	524.779	2	160	3.578
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese		430.463	5	172	3.339
	ATO 3 – Torino		2.242.951	1	303	6.713
	ATO 4 – Cuneo		587.098	1	247	6.903
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato		261.163	3	154	2.033
	ATO 6 – Alessandria		334.158	2	148	2.806

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Sicilia	ATO 1 – Palermo	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	1.276.525	1	82	5.009
	ATO 2 – Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 – Messina		626.876	1	108	3.266
	ATO 4 – Ragusa		307.492	1	12	1.614
	ATO 5 – Enna		173.451	1	20	2.575
	ATO 6 – Caltanissetta		273.099	1	22	2.138
	ATO 7 – Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 – Siracusa		403.985	1	21	2.124
	ATO 9 – Agrigento		446.837	1	43	3.042
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012	200.792	1	60	3.596
	ATO B – Bacchiglione		1.095.911	3	140	3.156
	ATO BR – Brenta		584.547	3	73	1.693
	ATO LV – Laguna di Venezia		789.229	2	36	1.866
	ATO P – Polesine		261.095	3	52	1.965
	ATO V – Verona		896.612	1	97	3.062
	ATO VC – Valle del Chiampo		104.920	1	13	267
	ATO VO – Veneto orientale		834.259	4	92	2.451

Nelle **Tavole 1** e **2** emerge come, anche sotto il profilo dimensionale, gli ATO definiti dalla normativa regionale vigente risultino caratterizzati da forti elementi di eterogeneità. Si registrano, infatti, ATO con popolazione superiore ai cinque milioni di abitanti, come nel caso dell'ATO unico della Campania (5.746.584 abitanti), e altri di dimensione molto ridotta con una popolazione inferiore alle cinquantamila unità, come nel caso dell'ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

L'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal D.L. 133/2014, prevede che "*i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*", ossia, "*il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario*".

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Come si evince dalla Tav. 3, la maggioranza delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal menzionato decreto legislativo n. 152/06, divenuti anche - come meglio precisato nel seguito – pienamente operativi.

TAV. 3 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito e piena operatività degli stessi– situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Valle d'Aosta	L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	*Bacino imbrifero montano* – BIM	1
Piemonte	L.R. n. 7/12	*Conferenze d'ambito*, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall'apposita convenzione.	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	*Province*, come di seguito indicato: - ATO Ovest: Provincia di Imperia; - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; - ATO Centro-Est: *Città Metropolitana di Genova*; - ATO Est: Provincia della Spezia. La Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei due ATO che incidono sul suo territorio.	5
Lombardia	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	***Province* e *Città Metropolitana di Milano*.**	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	***Consigli di bacino***, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.	8
Friuli Venezia Giulia	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	***Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti*** – *AUSIR, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione e, su base volontaria, 11 comuni della Regione Veneto, già ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene", che hanno richiesto l'inclusione, limitatamente al servizio idrico integrato, nell'ambito unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.*	1
Emilia Romagna	L.R. n. 23/2011	***Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti*** – ATERSIR, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	***Autorità idrica toscana*** – AIT, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.	1
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	***Autorità umbra per i rifiuti e le risorse idriche (AURI)***	1

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	*Assemblee di ambito*, costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.	5
Abruzzo	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	*Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI)*	1
Campania	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	*Ente idrico campano (EIC)*	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	*Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (EGRIB)*	1
Puglia	LR n. 9/2011	*Autorità idrica pugliese* – AIP, soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1
Sardegna	L.R. n. 25/2017 L.R. n. 4/2015	*Ente di governo dell'ambito della Sardegna* – EGAS, al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi.	1

Gli approfondimenti compiuti, in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'operatività effettiva degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di riassumere nella **Tav. 4** le problematiche che permangono e le attività poste in essere per giungere al superamento delle stesse. Rispetto alla precedente relazione del mese di giugno 2019, emergono segnali positivi – anche in ragione della percentuale di popolazione nazionale interessata – a livello territoriale, con riferimento alla regione Calabria circa l'avvio di un percorso verso la piena operatività. Si sono poi registrati concreti riscontri relativi alla regione Siciliana (da cui si evince la piena operatività di talune delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19) anche a seguito dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente. Tali dinamiche si sono registrate anche nel Lazio, ove la Regione ha avviato selettivamente procedimenti di carattere sostitutivo. Da evidenziarsi, infine, la situazione del Molise, in cui non solo non è stato compiuto, nel corso del 2019, alcun passo in avanti verso il perfezionamento dei processi *de quo*, ma, rispetto ai diversi cronoprogrammi illustrati negli anni precedenti, le tempistiche da ultimo fissate segnano un significativo slittamento dell'arco temporale di riferimento.

L'Autorità continuerà il costante monitoraggio delle peculiari situazioni territoriali e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità o di inerzia, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

ARERA
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

Con particolare riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi, si ritiene utile fornire elementi ulteriori, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, riguardo ai seguenti casi:

- Lazio, dove la giunta regionale con proprie deliberazioni nn. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 333 del 28 maggio 2019 ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti dei comuni di Bagnoregio, Fabrica di Roma, Farnese, Grotte di Castro, Monte romano, Proceno, Ronciglione e Villa San Giovanni in Tuscia per l'attuazione del sistema idrico integrato nell'ATO 1 - Lazio nord Viterbo. Con decreto n. T00171 del 2 luglio 2019 il Presidente della Regione ha nominato il commissario ad acta per i citati comuni. Tuttavia, dagli elementi rappresentati dal soggetto competente, risulta che, pur essendo state avviate le attività commissariali, in considerazione di diversi ricorsi promossi innanzi al giudice amministrativo da parte di alcuni Comuni interessati, tali attività non risultano ancora concluse;

- Sicilia, dove l'Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, ai sensi ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006, ha diffidato in data 10 ottobre 2019 rispettivamente l'ATI Agrigento (nota prot.10338/GAB), l'ATI Catania (nota prot.10386/GAB), l'ATI Messina (nota prot.10387/GAB) e l'ATI Siracusa (nota prot.10389/GAB) a porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito.

Con riferimento poi alla Liguria, si segnala che, ai sensi dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006 la Giunta regionale ha diffidato la Provincia di Imperia, quale ente di governo dell'ambito, per inadempienze del gestore unico dell'ATO Ovest e successivamente, decorso il termine stabilito nell'atto di diffida, è intervenuta la nomina del commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia[5].

[5] In particolare, facendo seguito alla nota prot. PG/2019/04/2019 del 29 marzo 2019 - con cui era stato richiesto alla Provincia di Imperia di argomentare circa il raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di dare conto dell'esercizio di tutti i poteri attribuitile dalle disposizioni di legge e dalla convenzione in ordine all'attuazione degli obblighi in capo al gestore Rivieracqua S.c.p.a - la Regione, dapprima, con nota prot. PG/2019/185757 del 26 giugno 2019 ha inoltrato diffida ad adempiere entro 60 giorni e, successivamente, con nota prot. PG/2019/88866 del 16 settembre 2019 e decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5372 di pari data ha nominato il Commissario *ad acta* presso la Provincia di Imperia per quanto attiene le funzioni di ente di governo dell'ATO Ovest per il servizio idrico integrato con i compiti, tra l'altro, di valutare l'adeguatezza e la sostenibilità degli atti che costituiscono il Piano d'Ambito dell'ATO Ovest, le condizioni che supportano l'attuale forma gestionale e di adottare tutti gli adempimenti necessari all'aggiornamento del Piano d'Ambito e alla sua approvazione.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

TAV. 4 –Costituzione e operatività degli enti di governo dell'Ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
LAZIO	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 218/2018	La legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017 prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge e sentita la commissione consiliare competente, individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale ha adottato la delibera 6 febbraio 2018, n.56, come modificata ed integrata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129 e 2 marzo 2018, n.152, con cui sono stati individuati sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti. Inoltre, la Giunta ha disposto che *"la conformazione degli Ambiti territoriali ottimali prevista dalla deliberazione n. 56 del 2018 decorre dalla stipula delle Convenzioni di cooperazione tra i Comuni appartenenti a ciascun ambito e che la gestione del Servizio Idrico Integrato in ciascun ambito avrà corso dal giorno della stipulazione delle Convenzioni di gestione tra l'ATO e ciascun gestore"*. Tuttavia, è intervenuta la delibera di Giunta regionale 8 maggio 2018, n. 218 che ha sospeso l'efficacia dei predetti provvedimenti amministrativi, confermando *"l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque AATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza"*. Attualmente, quindi, in ciascun ATO, l'ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province. Rispetto alla situazione rappresentata nel mese di giugno 2019, si evidenzia l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti di alcuni Comuni per l'attuazione del sistema idrico integrato nell'ATO 1 – Lazio -Nord Viterbo, come illustrato in precedenza.	5

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	L.R. n. 4/2017	Con la delibera della Giunta regionale 15 giugno 2015, n. 285, era stato istituito l'*ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato*, denominato *EGAM*. Con il decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale aveva nominato un *Commissario straordinario* nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività. A seguito dell'annullamento dei citati provvedimenti da parte del Tar Molise, con sentenze nn.5 e 6 del 2017, il Consiglio regionale ha approvato la legge 22 aprile 2017, n. 4 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)*". La citata legge regionale prevede, tra l'altro, la nomina di un commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica. Con il decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'EGAM al fine di dare avvio alla fase costitutiva degli organi di governo dell'Ente d'Ambito. Dagli elementi rappresentati dal soggetto competente nel corso del 2018 risulta che siano stati eletti i componenti del Comitato d'Ambito, che ha cominciato ad operare "*elaborando una bozza di Statuto dell'Ente e avviando una serie di adempimenti per il concreto[inizio] delle attività*". Non si è registrata, invece, nel corso del 2019 alcun tipo di evoluzione nel percorso verso la costituzione e l'operatività del soggetto competente.	1

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CALABRIA	L.R. n. 18/2017	Con il decreto della Giunta regionale 12 giugno 2015, n. 183, è stato individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'***Autorità idrica della Calabria (A.I.C.)***. Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i comuni calabresi, istituito e disciplinato nel suo funzionamento dalla legge regionale n.18/17. Il processo di costituzione di tutti gli organi dell'AIC risulta in corso. Tuttavia, il provvedimento legislativo da ultimo richiamato prevede che, fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, "*la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale*". Il 17 marzo 2018 sono state espletate le attività di voto per l'elezione dei quaranta membri dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito in rappresentanza dei 404 comuni calabresi. L'Assemblea, insediatasi nel maggio 2018, ha approvato lo Statuto il 6 novembre dello stesso anno. Con riferimento al progressivo superamento delle criticità operative, si rileva che l'AIC con deliberazione n. 4 del 29 luglio 2019 ha approvato l'avviso pubblico per l'individuazione e la nomina del direttore generale (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2019, n. 84).	1

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

SICILIA	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	La legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle autorità d'ambito ai comuni. La legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha istituito in ciascun ATO un'**assemblea territoriale idrica (ATI)**, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/06. Ciascuna assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Diverse previsioni del citato provvedimento legislativo regionale sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 4 maggio 2017, n.93, che, tuttavia, non ha interessato le disposizioni riguardanti la costituzione delle ATI. A seguito della sentenza n.93/2017 della Corte costituzionale, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione siciliana, con la circolare 4586/Gab del 18 maggio 2017 ,ha stabilito il termine di sei mesi per la definizione delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato, precisando ai soggetti competenti che il mancato insediamento formale delle ATI, la mancata approvazione del loro statuto ed il mancato avvio operativo entro il termine considerato, avrebbe comportato l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale. Dalle informazioni acquisite risulta che tutte le ATI siano insediate, ma solo alcune di esse risultino operative con un livello maggiore o minore a seconda delle diverse aree territoriali. In particolare (oltre a comunicazioni trasmesse per altre finalità da cui si evince la piena operatività delle ATI di Messina e Siracusa), ai fini della presente Relazione, i soggetti competenti hanno confermato che: - l'ATI di Palermo, *"formalmente insediatasi in data 24 marzo 2016, è operativa dal 1/01/2018"*; - l'ATI AG9 di Agrigento, *"insediatasi [il] 12.04.2016, esercita (...) le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale e, a seguito della delibera n. 4 del 25.01.2017, è stata avviata l'operatività funzionale"*; - l'ATI di Catania –per la quale sono state approvate le modifiche al relativo Statuto e di cui sono stati eletti gli organi – ha *"approvato lo schema di convenzione AATO -ATI, per il co-utilizzo del personale, dei locali, dei beni strumentali (...) nelle more della emanazione della norma regionale che definirà le modalità di transito delle attività e delle passività dell'AATO* [in liquidazione] *all'ATI"*; - per il "Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione" e per Caltanissetta il "Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato – in liquidazione" *"è tuttora in corso la costituzione dell'Assemblea territoriale idrica (ATI) di cui alla legge Regionale n. 19/2015"*. Al riguardo si segnala, inoltre, che la Regione Siciliana, a seguito della diffida del 19 giugno 2018, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nei confronti delle ATI di Trapani e Ragusa, intervenendo, rispettivamente, con decreti del presidente della Regione nn. 629 e 630 del 6 dicembre 2018.	9

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli Enti di governo dell'ambito, l'articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 152/06 sancisce che "*gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4*".

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma l'avvenuto e definitivo superamento, già perfezionatosi nel corso del 2018, delle criticità illustrate nelle precedenti Relazioni in ordine ai percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito.

4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il D.L. 133/2014, intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che "*gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente*".

Confermando la situazione rappresentata nella precedente Relazione 277/2019/I/IDR, seppur venendo in rilievo alcuni sviluppi in talune aree territoriali, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 5**, caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

TAV. 5 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d'ambito in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Valle d'Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale[6]
Molise	ATO Unico Regionale
Calabria	ATO Unico Regionale
Sicilia[7]	ATO 1 Palermo
	ATO 2 Catania
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Il richiamato articolo 172 del decreto legislativo n. 152/06 prevede poi che:

---

[6] Con riferimento, invece, all' Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano si registra la presenza di Gestione ottimale risorse idriche – GORI S.p.a. quale gestore unico d'ambito (v. **Tav. 7**). Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l'Ente Idrico Campano ha comunicato che *"è in corso la redazione del Piano di Ambito Regionale"* e che nell'ambito delle attività all'uopo necessarie *"si sta provvedendo ad acquisire i titoli e la legittimazione ad operare dei soggetti attualmente incaricati della gestione del S.I.I., ovvero dei singoli segmenti che lo compongono, nei cinque ambiti distrettuali individuati dalla L.R. n. 15/2015"*. È in programma l'approvazione del progetto preliminare di Piano d'Ambito Regionale entro la fine del corrente anno.

[7] Per approfondimenti riguardo l'evoluzione dell'assetto territoriale della regione Sicilia in relazione alla gestione del sistema idrico integrato, si rimanda a quanto precedentemente esposto nel paragrafo 3 e nella TAV: 4 Con riferimento particolare, poi, alle singole situazioni territoriali, sulla base degli elementi comunicati dai soggetti competenti, risulta che:

a) con riferimento all'ATO di Palermo, in data 22 novembre 2017, l'Assemblea Territoriale Idrica *"ha deliberato (…) il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell'AMAP S.p.a.* [da 34] *Comuni"*, procedendo a trasmettere la relativa convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2018, e ha contestualmente precisato che *"ai fini della revisione e dell'approvazione del Piano d'Ambito dell'intero ATO Palermo, condizione per il perfezionamento dell'affidamento* [della gestione unica del servizio idrico integrato], *è stato deliberato di attivare l'iter per la definizione di un protocollo-accordo tra pubbliche istituzioni"*. Inoltre, il soggetto competente ha da ultimo precisato che risultano *"avviate le attività di aggiornamento del Piano d'Ambito con il supporto del gestore AMAP spa, secondo un cronoprogramma approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 marzo 2019, che vedrà, presumibilmente, la conclusione entro aprile 2020, dopo la chiusura definitiva dell'istruttoria per il riconoscimento o meno della salvaguardia alle attuali gestioni comunali in economia"*.
b) per Messina, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ATI n. 5 del 27 maggio 2019 con la quale è stato deciso, tra l'altro, che a cura del Presidente e del Direttore dell'ATI dovranno essere predisposti gli atti relativi all'affidamento della Gestione Unica del Servizio Idrico integrato all'AMAM SpA. Secondo gli elementi rappresentati dall'ATI risulta che la proposta di deliberazione per l'affidamento della Gestione Unica d'Ambito verrà esaminata nel corso di una seduta dell'Assemblea da tenersi entro il mese di dicembre 2019 e che gli uffici stanno procedendo all'attività di redazione del Piano d'Ambito, che si ritiene di poter concludere entro il mese di luglio del 2020;
c) per Catania, è stato precisato che *"l'aggiornamento del Piano d'Ambito è stato trasmesso all'Assessorato regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità con nota prot.n. 1105 del 11.11.2019 e sarà sottoposto alla prossima Assemblea dei Sindaci per la sua formale adozione"* e che *"è in fase conclusiva la redazione di un primo aggiornamento sulla scorta delle informazioni ad oggi rese disponibili dai diversi gestori relativamente alla consistenza degli impianti ed ai costi del servizio"*.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

- *"al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data* [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del D.L. 133/2014], *agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto"* (comma 2);
- *"in sede di prima applicazione* [nei casi in cui si sia già provveduto all'affidamento del servizio], *al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale (...)"* (comma 3).

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, disponendo che, *"qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane"*[8].

Nella successiva **Tav. 6** è sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO unici regionali, evidenziando:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in tre ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna);
- nelle regioni in cui l'affidamento del servizio è avvenuto per *sub*-ambiti, l'esistenza di un gestore unico in ciascuno dei *sub*-ambiti di Abruzzo, Toscana e Umbria e solo in alcuni dei *sub*-ambiti in cui sono ripartiti gli ATO regionali dell'Emilia Romagna

in conformità ai contenuti della Proposta operativa per il concreto avvio della regolazione del servizio idrico da parte dell'ATI Catania e della riorganizzazione del servizio idrico integrato"

[8] La medesima disposizione (comma 2-*bis* dell'art. 147 del decreto legislativo 152/06) prevede che *"sono fatte salve:*

a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."*

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

(quattro su nove *sub*-ambiti sono affidati ad un gestore unico) e del Friuli Venezia Giulia (due dei quattro *sub*-ambiti sono serviti da un gestore unico);

- la presenza di ulteriori soggetti in Emilia Romagna (12), in Friuli Venezia Giulia (5), in Toscana (6), in Sardegna (3) e in Puglia (2) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- l'esistenza di soggetti che, al mese di giugno 2019, anche negli ATO regionali con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in Abruzzo (24), Basilicata (1), Friuli Venezia Giulia (1), Puglia (16) e Sardegna (28).

TAV. 6 – Assetto gestionale negli ATO unici regionali con affidamenti assentiti

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)	Soggetti non conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	No		Si	0	24
		ATO 2 – Marsicano			Si		
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro			Si		
		ATO 4 – Pescara			Si		
		ATO 5 – Teramo			Si		
		ATO 6 – Chieti			Si		
Basilicata	ATO unico regionale		Si	01/01/2003		0	1
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	No		Si	0	0
		ATO 2 – Parma			No	3	0
		ATO 3 – Reggio Emilia			No	2	0
		ATO 4 – Modena			No	3	0
		ATO 5 – Bologna			No	2	0
		ATO 6 – Ferrara			No	2	0
		ATO 7 – Ravenna			Si	0	0
		ATO 8 – Forlì Cesena			Si	0	0
		ATO 9 – Rimini			Si	0	0

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)	Soggetti non conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	No		Sì	1	1
		ATO OCC – Occidentale Pordenone			No	2	0
		ATO ORG – Orientale Goriziano			Si	0	0
		ATO ORT – Orientale Triestino			No	2	0
Puglia	ATO unico regionale		Si	30/09/2002		2	16[9]
Sardegna	ATO unico regionale		Si	29/12/2004		3	28[10]
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	No		Si	6	0
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)			Si		
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)			Si		
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)			Si		
		ATO 5 – Toscana Costa			Si		
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)			Si		

[9] Nel corso del secondo semestre 2019, secondo quanto comunicato dal soggetto competente, risultano essere state trasferite nella gestione di Acquedotto Pugliese le reti di acquedotto e fognarie dell'abitato del comune di Orsara di Puglia.

[10] L'EGAS, sulla scorta di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n.65 del 2019 – che ha stabilito la legittimità di una diretta applicazione della legislazione statale di riferimento alle fattispecie dei gestori in essere – ha avviato un'attività istruttoria di verifica volta ad accertare, per ciascuno dei soggetti interessati *"il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle gestioni esistenti attualmente svolte in forma autonoma"*. Peraltro, il soggetto competente ha precisato che per il comune di Capoterra e di Sant'Anna Arresi, due delle 28 gestioni non conformi, sono in corso le procedure di acquisizione all'interno del perimetro d'ambito della gestione unica. Per le altre 26 realtà, in esito alla citata sentenza, EGAS ha proceduto alla convocazione delle amministrazioni interessate al potenziale riconoscimento in qualità di gestione autonoma, per la definizione del percorso tecnico-amministrativo da intraprendere. Al riguardo il soggetto competente ha precisato che *"ha avuto inizio nel mese di novembre 2019 l'interlocuzione con le 26 amministrazioni interessate all'applicazione dell'art.147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'attività proseguirà nei primi mesi del 2020. Acquisiti gli atti e valutate le istanze sarà cura degli uffici dell'Ente porre all'attenzione del Comitato Istituzionale d'Ambito le conseguenti proposte"*.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)	Soggetti non conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	No		Si	0	0
		ATI 2 – Ambito 2				0	0
		ATI 3 – Ambito 3			Si	0	0
		ATI 4 – Ambito 4			Si	0	0

Nella successiva **Tav. 7** è sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO di dimensione inferiore al territorio regionale, da cui emerge:

- la presenza di affidamenti ad un gestore unico d'ambito in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano, in quanto risultante dall'accorpamento di due ATO preesistenti, e dell'ATO di Mantova);
- la presenza, pur in una situazione differenziata fra le altre regioni, di una pluralità di gestori affidatari d'ambito che, insieme agli altri soggetti titolari di un affidamento conforme alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, continuano a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- la permanenza di soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, soprattutto in alcuni ATO della Lombardia e del Lazio, benché si registri una progressiva diminuzione rispetto alla situazione rappresentata nelle precedenti Relazioni semestrali.

In particolare, dal quadro rappresentato nella **Tav. 7** emerge, altresì, l'avvenuto compimento, a partire dal 2015, di alcuni dei percorsi intrapresi - in attuazione delle disposizioni introdotte con il D.L. 133/2014 - per l'affidamento del servizio in taluni ambiti. Al riguardo tuttavia si registra, con riferimento al processo di adesione e di conferimento

degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico, la sostanziale permanenza delle criticità in precedenza riscontrate negli ATO di Brescia, Como[11], Varese[12] e Rieti[13].

---

[11] L'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito Como Acqua S.r.l. (società costituita il 28 aprile 2014) è stato disposto con la delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'ambito. Si segnala che, ad oggi, sono 19 i comuni che non hanno ancora deliberato l'adesione al Gestore Unico, avendo nel secondo semestre del 2018 perfezionato il percorso di adesione i comuni di Carlazzo, Griante, Plesio e Vercana. Il soggetto competente ha comunicato che si è perfezionata nel corrente mese la "fusione per incorporazione/scissione delle 12 SOT in Como Acqua S.r.l." con decorrenza degli effetti civilistici dall'1 gennaio 2019. Inoltre l'Ufficio d'Ambito ha precisato che *"la delibera di affidamento CP n. 36/2015 prevedeva che la piena operatività di Como Acqua srl nella gestione del S.I.I. si realizzasse entro un periodo transitorio al 30 settembre 2018, prorogato su istanza di Como Acqua Srl, con delibera del CP n. 16 del 2 aprile 2019, al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle gestioni attuali, sulla base del Piano di Subentro redatto dalla stessa Como Acqua Srl"*. L'Ufficio di ambito di Como ha precisato che il gestore unico, entro la fine del corrente anno, sarà subentrato *"nella gestione dell'intero sistema idrico integrato per 40 Comuni e per almeno un servizio in n. 95 Comuni"*. Inoltre, il medesimo Ufficio ha rilevato che è in fase di conclusione la procedura di subentro da parte del gestore unico nella gestione del servizio di acquedotto del Comune di Cernobbio in scadenza al 31 dicembre 2019 e attualmente gestito dalla società Acsm Agam reti gas Acqua Spa.

[12] L'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito Alfa S.r.l. (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato il 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta il 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito. Occorre evidenziare che, con la sentenza n. 01781 del 3 ottobre 2016, il TAR della Lombardia ha dichiarato illegittimo "l'affidamento diretto operato a favore della società in house". Avverso tale provvedimento è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, in data 29 giugno 2017, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 riguardante l'approvazione della salvaguardia della gestione di Aspem S.p.a. e conseguentemente la prosecuzione da parte della società nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla medesima, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto. Il contenzioso tra la Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC S.p.a., Agesp S.p.a. e Aspem S.p.a. risulta superato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, 8 giugno 2018 n. 3484, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e degli appelli principali e incidentali che si sono susseguiti dato l'accordo raggiunto tra le parti in giudizio. Al dicembre 2018 risultavano non aver ancora aderito in qualità di soci al Gestore Unico Alfa i seguenti comuni: Barasso, Besnate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Cugliate Fabiasco, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Jerago con Orago, Lozza, Luvinate, Malnate, Morazzone, Porto Valtravaglia, Sangiano, Saronno, Solbiate Olona, Taino, Ternate, Varano Borghi, Varese, Venegono Inferiore. Dei citati 29 soggetti, 14 comuni (Besnate, Bodio Lomnago, Casorate Sempione, Castronno, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Jerago con Orago, Lozza, Porto Valtravaglia, Sangiano, Ternate, Varano Borghi, Venegono Inferiore), nel corso del primo semestre 2019, hanno aderito alla gestione unica.

[13] Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società Acqua Pubblica Sabina S.p.a.; con la successiva decisione 11 dicembre 2015, n. 9, la Conferenza dei sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società in house per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). In pari data è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/10. Ad oggi risultano in corso le procedure di ricognizione propedeutiche alla consegna definitiva di alcune gestioni nonché il processo attuativo del conferimento degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico. In particolare, rispetto alla situazione rappresentata nel 2018, dalle informazioni acquisite dal soggetto competente risulta che nel corso del primo semestre 2019, Acqua Pubblica Sabina S.p.a. ha acquisito 9 gestioni comunali: Contigliano, Labro, Cantalice, Colli Sul Velino, Morro Reatino, Greccio, Torricella in Sabina, Petrella Salto e Castel Nuovo di Farfa. Nel secondo semestre del 2019 sono state acquisite 7 gestioni comunali: Borgorose, Rivodutri, Castel di Tora, Mompeo, Montenero, Belmonte e Fiamignano. Pertanto, rimangono da acquisire nel corso dell'anno 2020, n. 31 gestioni comunali.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Peraltro, si rinviene la presenza, anche negli ATO recentemente interessati dai processi di riordino gestionale per l'affidamento al gestore unico d'ambito, di operatori cessati *ex lege*, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i quali tuttavia, nella maggior parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito[14].

TAV. 7 – Assetto gestionale negli ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (con affidamenti assentiti)

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)	Soggetti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Campania	Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano	Si	1/12/2002	0	2
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	Si	11/03/2006	1	31
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	Si	01/01/2003	9	14
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	Si	01/01/2016	2	31
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	Si	02/08/2002	1	0
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone	Si	27/06/2003	0	1[15]
Liguria	ATO GE – Genova	Si	08/06/2003	5	0
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	Si[16]	30/04/2019	3	0
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	Si	27/01/2016	2	0

[14] Al riguardo, si rammenta che il comma 10.1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre, 664/2015/R/idr, prevede che, ove non interessati da procedure di affidamento già avviate, gli enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati ex lege, che svolgono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06.

[15] In aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nel semestre precedente, il soggetto competente ha evidenziato, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato 23 novembre 2018, n. 1903 con cui il Comune di Palliano è stato condannato definitivamente alla consegna degli impianti al Gestore unico che nel corso del secondo semestre 2019 sono stati costituiti gruppi di lavoro *"finalizzati alla ricognizione puntuale dello stato tecnico-amministrativo ed economico del SII da trasferire. L'istruttoria di ricognizione è in fase di conclusione e si prevede che il trasferimento definitivo della gestione del SII del Comune di Palliano avvenga nel gennaio del 2020"*.

[16] L'Ente di governo ha informato l'Autorità che con delibera del Consiglio Provinciale n.17 del 12 marzo 2019 si è provveduto ad approvare l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 1 alla società «Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a.», secondo la forma di gestione dell'in-house providing. Tra le premesse della citata deliberazione viene precisato che *"le tre* [preesistenti] *società «Consorzio per la depurazione delle acque di scarico Savonese», «SCA-Servizi Comunali Associati» e «Servizi Ambientali» (...), in data 11/1/2019, hanno costituito (...) la società Acque Pubbliche Savonesi scpa quale soggetto unitario per il nuovo affidamento del SII, con previsione di fusione per incorporazione nella consortile delle suindicate società consorziate «Consorzio per la depurazione delle acque di scarico Savonese», «SCA-Servizi Comunali Associati» e «Servizi Ambientali», con conseguente messa in liquidazione della società Ponente Acque scpa, entro tre anni dalla costituzione del nuovo soggetto giuridico"*.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)	Soggetti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
	ATO Est (La Spezia)	Si	26/10/2006	4	0
	ATO IM – Imperia	Si	13/11/2012	26	6
Lombardia	ATO BG – Bergamo	Si	01/01/2007	1	16[17]
	ATO BS – Brescia	Si	29/04/2017	3	32
	ATO CO – Como	Si	01/10/2015	3	19
	ATO CR – Cremona	Si	10/10/2014	0	0
	ATO LC – Lecco	Si	01/01/2016	0	0
	ATO LO – Lodi	Si	01/01/2008	0	0
	ATO MB – Monza e della Brianza	Si	01/01/2012	0	0
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	No		2	0
	ATO MN – Mantova	No		5	0
	ATO PV – Pavia	Si	01/01/2014	0	0
	ATO SO – Sondrio	Si	01/07/2014	0	0
	ATO VA – Varese	Si	01/10/2015	1	15
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	No		4	0
	ATO 2 – Marche Centro Ancona	Si	30/06/2003	0	0
	ATO 3 – Marche Centro Macerata	No		9	4[18]
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese	Si	01/01/2005	0	0
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo	Si	01/01/2008	1	0

[17] Nel corso del primo semestre 2019, i Comuni di Assone, Cassiglio, Locatello, Rota d'Imagna e Valtorta hanno trasferito la gestione degli impianti al Gestore unico. Nel corso del secondo semestre 2019 i comuni di Aviatico e Valleve e la società Hidrogest spa hanno ceduto gli impianti al Gestore unico.

[18] Dal 1 gennaio 2019 il comune di Valfornace, precedentemente una delle gestioni in economia, ha ceduto gli impianti al gestore ASSM spa.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)	Soggetti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	No		12	0
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese	No		10	1
	ATO 3 – Torino	Si	01/01/2004	8	10
	ATO 4 – Cuneo	Si	01/07/2019	23[19]	0
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato	No		4	1
	ATO 6 – Alessandria[20]	No		4	7
Sicilia	ATO 5 – Enna	Si	19/11/2004	0	1
	ATO 6 – Caltanissetta	Si	27/07/2006	0	0
	ATO 9 – Agrigento	Si[21]	27/11/2007	0	18

[19] Con deliberazione assembleare n. 6 del 27 marzo 2019 è stato affidato il SII alla Società CO.GE.SI "Consorzio Gestori Servizi Idrici" operativa dal 1 luglio 2019. A scadenza delle convenzioni vigenti i comuni gestiti da IRETI S.p.a. e Mondo Acqua S.p.a. saranno acquisiti dal gestore unico, mentre manterranno la gestione in economia 20 comuni che rispettano i requisiti dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006. Sono state assorbite dal gestore unico di ambito CO.GE.SI , a partire dallo scorso luglio 2019, le seguenti società: CALSO, ACDA, TECNOEDIL, SISI, INFERNOTTO, ALPIACQUE, ALSE e ALAC.

[20] La Conferenza dell'EGATO 6 "Alessandrino" nell'adunanza in data 5 novembre 2019, verbale n. 21/2019. ha approvato la proposta dei tre gestori (AMAG RETI IDRICHE S.p.A., GESTIONE ACQUA S.p.A. e COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.r.l.) di costituire, in luogo della società consortile, una Rete di Imprese con soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter. D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33 e seg. quale strumento di aggregazione dei gestori medesimi. Nella medesima adunanza è stato previsto, tra l'altro, sia che i gestori dovranno presentare alla Conferenza EGATO 6 entro la fine del corrente anno uno specifico Piano indicante fasi e tempistiche di attuazione del processo di aggregazione aziendale nel soggetto unico, sia di approvare lo schema di "Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino" che sostituisce tutte le precedenti convenzioni approvate e sottoscritte con i gestori del sistema idrico integrato.

[21] L'ATI Agrigento con provvedimento n. 14 del 23 novembre 2018 ha *"deliberato la notifica della dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione, in esito alla diffida ad adempiere, aggravata dalla interdittiva antimafia, con richiesta al Prefetto di perfezionare la misura di temporanea e straordinaria gestione nelle more dell'individuazione di nuova gestione, da affidare nel rispetto della normativa in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica fra le forme previste dall'ordinamento europeo"*.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) conformi alla normativa *pro tempore* vigente (n.)	Soggetti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	No		6	0
	ATO B – Bacchiglione	No		3	0
	ATO BR – Brenta	Si	14/3/2006	0	0
	ATO LV – Laguna di Venezia	Si	01/01/2019	0	0
	ATO P – Polesine	Si	01/01/2014	1	0
	ATO V – Verona	No		3[22]	0
	ATO VC – Valle del Chiampo	No		2	0
	ATO VO – Veneto orientale	No		2	0

Oltre a quanto sopra rappresentato, si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi relativi, nello specifico, agli affidamenti in scadenza. In particolare, come riportato nella successiva **Tav. 8**, emerge l'esistenza di soggetti che gestiscono il servizio in forza di un titolo giuridico prossimo alla scadenza (con durata fino al 2022) nel Nord Ovest (8), nel Nord Est (3) e nel Sud (2), interessando complessivamente una popolazione di 2.568.781 abitanti.

[22] Con la Delibera del Consiglio di Bacino n. 1 del 14 aprile 2019 è stata sancita la cessazione anticipata e il trasferimento della gestione del SII da parte della società IRETI Spa, nei comuni di Affi e Torri del Benaco, a favore del gestore AGS SpA, a partire dal 1 maggio 2019.

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

TAV. 8 – Gestioni (per area geografica) con affidamento avente durata residua inferiore a 5 anni

Area geografica	Scadenza affidamento			
	Entro il 2020		Tra il 2020 e il 2022	
	n. gestioni	*popolazione servita (ab.)*	*n. gestioni*	*popolazione servita (ab.)*
Nord Ovest	3	134.826	5	458.205
Nord Est	2	733.798	1	998.481
Centro	0	0	0	0
Sud[23]	0	0	2	343.471
Isole	0	0	0	0
Italia	**5**	**768.624**	**8**	**1.800.157**

Con riferimento invece, alla situazione dell'Emilia Romagna, illustrata nel corso delle precedenti Relazioni, si fornisce il seguente aggiornamento:

- con riferimento ai sub ambiti coincidenti con i territori provinciali di Rimini e Piacenza, i cui affidamenti sono rispettivamente scaduti nel 2012 e nel 2011, ATERSIR, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5433 del 22 novembre 2017, con deliberazioni del Consiglio d'Ambito nn. 1 e 2 del 31 gennaio 2018, ha ritenuto opportuno revocare in autotutela gli atti delle procedure *de quo* precedentemente avviate, dando mandato, tra l'altro, alla struttura tecnica dell'Agenzia di redigere gli atti delle nuove procedure aperte per l'affidamento in concessione del SII. In particolare: a) con riferimento alla provincia di Rimini, gli atti di gara della procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII, ad esclusione del Comune di Maiolo, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 88 del 17 dicembre 2018. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il mese di novembre 2019, è stato prorogato con determinazione dirigenziale n. 137/2019. Il termine per la presentazione delle offerte è stato dunque fissato all'11 dicembre 2019; b) con riguardo alla provincia di Piacenza, è in corso da parte della struttura tecnica dell'Agenzia la fase di aggiornamento dell'elenco dei beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato e di redazione degli atti della nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell'articolo 7, c. 5, lettera f) della legge regionale 23/2011 e degli articoli 147 e 149-

[23] Con riferimento alla gestione del SII nell'ATO Puglia, il competente Ente di governo dell'ambito ha precisato che, per il gestore Acquedotto Pugliese S.p.a., con *"la Legge di Stabilità per l'anno 2018, (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017),* [il] *termine di affidamento è stato prorogato al 31/12/2021 e successivamente con* [d.l.] *34/2019, convertito in legge n. 58 del 28/06/2019, fino al 2023"*.



bis del D.Lgs. 152/2006. L'Agenzia prevede la pubblicazione della nuova gara nel corso del prossimo anno;

- con riferimento al sub ambito di Reggio Emilia, con affidamento scaduto nel 2011, con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019 il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia ha approvato gli atti della procedura di gara ristretta per la selezione del socio privato della costituenda ARCA S.r.l. affidataria del SII per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano (con affidamento di durata non precisata), comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e per l'affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi. Gli atti della procedura sono stati inviati per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29 novembre 2019.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti, in misura non completa rispetto ai destinatari della richiesta di informazioni, ai fini della stesura della presente Relazione, emerge, inoltre, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia. Tuttavia, diversi soggetti competenti si sono impegnati a trasmettere nei prossimi mesi un quadro più dettagliato ed aggiornato rispetto al territorio di pertinenza. L'Autorità ritiene pertanto utile approfondire ulteriormente le risultanze degli eventuali riscontri da parte degli Enti di governo d'ambito anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad Enti Locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.